



Provincia di Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL.

AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

FAQ
AGGIORNATE ALLA DATA DEL 29/06/2017

QUESITO N. 1.

L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 5 e 9 è da ritenersi requisito fondamentale per partecipare alla gara, nonostante le chiare indicazioni rese dall’ANAC siano orientate in senso difforme?

RISPOSTA.

Con riferimento alla categoria 9 si precisa quanto segue: la congruità e la ragionevolezza dei requisiti di ammissione devono essere vagliate in concreto, ponendo attenzione alla natura delle prestazioni effettivamente rimesse all’appaltatore, secondo la disciplina contrattuale predisposta dall’Amministrazione, con riguardo all’oggetto dell’appalto ed alle sue specifiche peculiarità. La richiesta di un determinato requisito va perciò correlata al concreto interesse perseguito dall’Amministrazione nella selezione del miglior contraente (cfr., in questo senso, A.V.C.P., parere 21 marzo 2012, n. 42).

Nella fattispecie, il capitolato speciale prevede, tra l’altro, l’esecuzione di “interventi in contesto di criticità” consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso).

Per quanto sopra esposto questa Stazione Appaltante, a garanzia della competenza e perizia delle imprese partecipanti, ha richiesto, in capo ai concorrenti, il possesso dell’iscrizione alla suddetta categoria 9 “bonifica dei siti”. La suddetta scelta, come chiaramente precisato dall’ANAC, “non risulta incongrua, né sproporzionata, né illogica rispetto al servizio specifico da affidare in concessione” (cfr., in questo senso, A.V.C.P., parere 23 aprile 2014, n. 82) tenuto conto, altresì, che la stazione appaltante non può conoscere in anticipo la tipologia di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità per il dissesto e/o inquinamento causato dall’incidente e del fatto

che sul territorio provinciale insistono, tra le altre, strade a scorrimento veloce percorse da mezzi di trasporto con carichi di sostanze anche "pericolose", per cui non può escludersi la necessità di interventi di raccolta e trasporto di rifiuti di natura tale da richiedersi il possesso della categoria di cui trattasi

Con riferimento, invece, alla categoria 5 si precisa quanto segue: si richiama integralmente il parere n. 128 del 6 giugno 2014 dell'Anac in materia di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi di norma prodotti in esito ad un sinistro, in base al quale è legittimo richiedere l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 per l'eventualità di incidenti che comportino la raccolta e lo smaltimento di più elevate quantità di rifiuti classificati come pericolosi. Del tutto congrua risulta la richiesta del possesso del requisito dell'iscrizione alla categoria 5 con conseguente concessione del servizio ad un operatore economico autorizzato alla raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi anche di terzi, compresi i non pericolosi, senza limitazioni di natura quantitativa.

E' da ritenersi proporzionale e adeguato alla tutela dell'interesse pubblico ad un pronto intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a tutela dell'incolumità pubblica e delle matrici ambientali, richiedere una copertura di tutte le quantità di rifiuti prodotti da possibili incidenti, tenuto conto del traffico veicolare. Per quanto sopra, solamente la categoria 5 garantisce la possibilità di trasporto e trattamento di quantitativi superiori di rifiuti eccedenti i 30Kg/30 litri giorno siano essi pericolosi che non pericolosi, consentendo una copertura totale dei rischi. Tale è risultata la scelta di questa Amministrazione in conformità al parere Anac sopra richiamato. Una diversa scelta escluderebbe il concessionario dalla possibilità di intervento in caso di incidenti che comportano sversamenti maggiori di 30litri/30 kg al giorno, con il rischio di una copertura limitata della possibilità di intervento sulla sede stradale ed obbligo per la stazione appaltante di indire ulteriori procedure di affidamento non coperte dall'attività del concessionario.

QUESITO N. 2.

L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 5 e 9, se ritenuto requisito fondamentale per la partecipazione, è rivolta all'operatore che partecipa come impresa singola o può essere posseduta dalle Società ad esse collegate con contratti di governance (cosiddetti Centri Logistici Operativi)?

RISPOSTA.

L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 5 e 9 costituisce requisito soggettivo richiesto dall'avviso pubblico e dal capitolato speciale per l'affidamento del servizio in oggetto e, in ogni caso, deve essere posseduto dall'impresa singola, partecipante, alla gara, nelle forme di cui all'art. 45 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara nel caso in cui non partecipi un'impresa singola sono disciplinati dai successivi 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto sopra esposto, quindi occorre valutare se, nel caso di specie, il "contratto di governance" rientri nelle tipologie di cui agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

QUESITO N.3

Iscrizione alla Camera di Commercio per *"l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali"*. Si riporta che come da costante e pacifica giurisprudenza l'Amministrazione può limitarsi a chiedere che le attività riportate alla Camera di Commercio siano compatibili con l'esecuzione del servizio in questione. In particolare si veda la recente sentenza del Consiglio di Stato sez. V 12/2/2016 n.611 che proprio relativamente al requisito professionale dell'iscrizione alla Camera di commercio ha precisato che le clausole delle *lex specialis* che richiedano una specifica attività sono nulle in quanto, l'Amministrazione deve sempre interpretare le attività richieste *"alla luce del principio della massima concorrenza, come l'essere esercenti almeno una delle attività tipiche del servizio posto in gara; e si deve anche aggiungere che l'indicazione dell'attività prevalente implica l'inclusione di altre attività tipiche del settore"*. Questa impresa svolge il servizio da voi richiesto per molte Amministrazioni pubbliche ed è iscritta alla Camera di Commercio per la seguente attività: "pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio; cura e manutenzione del paesaggio; costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali; attività di call center; attività di trasporto merci su strada". Si ritiene che tali attività siano pienamente compatibili con le prestazioni richieste nel Vostro Capitolato.

RISPOSTA

Si conferma la legittimità di quanto specificamente richiesto nell'avviso pubblico, come da principio espresso dall'ANAC con parere n. 195 del 21/11/2012, secondo cui la richiamata clausola deve intendersi volta ad accertare, attraverso la certificazione camerale, il concreto ed effettivo svolgimento da parte delle ditte concorrenti di determinate attività, adeguate e direttamente riferibili al servizio da appaltare.

"Pertanto, la prescrizione del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per una definita attività da appaltare non può che essere finalizzata a selezionare ditte che abbiano un'esperienza specifica nel settore interessato, poiché diversamente il bando richiederebbe la mera iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero un'attestazione camerale circoscritta all'inclusione dei servizi da appaltare nell'oggetto sociale" (cfr. parere ANAC n. 195 del 21/11/2012)

QUESITO N.4

Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria "8" attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, ai sensi del d.Lgs del 3 aprile 2006 n.152 - Codice dell'Ambiente" è in conferente con l'oggetto della procedura.

Tale iscrizione è necessaria per i soggetti che commerciano in rifiuti e che vengono definiti in questo modo:

- per commerciante si intende qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
- per intermediario si intende qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Il servizio da Voi richiesto consta nella attività di pulizia e ripristino del manto stradale e delle sue pertinenze al verificarsi di un incidente stradale. Per effettuare queste prestazioni non è necessario essere né un commerciante di rifiuti né tanto meno un intermediario, ma è sufficiente utilizzare trasporti autorizzati al trasporto dei rifiuti raccolti. Per tale ragione avete richiesto la categoria "2bis" ANGA a cui sono tenuti ad essere iscritti i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto in quantità non eccedente i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

L'esecuzione del servizio non prevede alcun "commercio di rifiuti", ma il trasporto di rifiuti pericolosi e non prodotti durante l'esecuzione del servizio così come stabilito anche da ANAC nel parere precontenzioso n.128 del 06/06/2014 "le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale avvengono per lo più mediante l'aspirazione e l'asportazione dei materiali liquidi e solidi dispersi dai veicoli coinvolti nell'incidente. I materiali presenti sulla sede stradale sono normalmente classificabili come rifiuti speciali pericolosi. Il trattamento di irrorazione e lavaggio determina una modifica alla composizione del rifiuto che in tale modo, ai sensi dell'art.183 primo comma -lett.f), del d.lgs n.152 del 2006 diviene di proprietà dell'autore del trattamento: la norma, infatti, definisce "produttori di rifiuti" chiunque effettui operazioni di pretrattamento e miscelazione ovvero altre operazioni che modifichino la natura o la composizione del materiale. Se tale presupposto, risulterebbe sufficiente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la sezione speciale "trasporto di rifiuti in conto proprio", che ai sensi dell'art.212, ottavo comma del d.lgs n.152 del 2006 è riservata ai "produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno " nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno".

RISPOSTA

Si precisa che non è stata richiesta la categoria 2bis, bensì la categoria 5 riferita, secondo quanto specificato nel parere ANAC n. 128 del 06/06/2014, al "produttore di rifiuti" e, precisamente, a chiunque effettui operazioni di pretrattamento e miscelazione ovvero altre operazioni che modifichino la natura o la composizione del materiale.

Nel contempo, il requisito dell'iscrizione alla categoria 8 contempla la previsione contrattuale di necessità di intervento al di fuori dell'attività di produzione, come sopra definita.

Il Responsabile Servizio
Appalti della Provincia di Benevento
dr. Augusto Travaglione

Il R.P. - Responsabile del Servizio
P.O. con delega dirigenziale
ing. Salvatore Minicozzi